

 Comune di ANACAPRI	Numero 4	Data 10/02/2021	
---	-------------------------------	--------------------------------------	--

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'anno 2021 addì 10 del mese di Febbraio alle ore 10.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in

- [] prima convocazione
- [] seconda convocazione
- [] d'urgenza

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
SCOPPA ALESSANDRO	Sindaco	NO
CERROTTA FRANCESCO	Vice Sindaco	SI
MAZZARELLA LUIGI	Consigliere_Ass	SI
D'AMICO SERAFINA	Consigliere	SI
AMABILE VIRGINIA	Consigliere_Ass	SI
SCHIANO MANUELA	Consigliere_Ass	SI
LO RUSSO MAURIZIO	Consigliere	SI
FERRAIUOLO MASSIMILIANO	Consigliere	SI
BARILE VINCENZO	Consigliere	SI
PELLI STEFANIA	Consigliere	SI
SCOTTI PIETRO	Consigliere	SI
IACHEL MARIA ROSARIA	Consigliere	SI
FIGLIORE FRANCESCO	Consigliere	SI

Totale presenti:	12	/	Totale assenti:	1
-------------------------	-----------	----------	------------------------	----------

Assiste il Vice Segretario comunale Dr. IPOMEA ADELE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CERROTTA FRANCESCO nella qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- () Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
- () Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000 hanno espresso parere: **FAVOREVOLE**, che viene allegato al presente atto.

Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il Vice Sindaco passa all'esame del punto 4 all'ordine del giorno dell'odierna seduta e relaziona sulla proposta agli atti del Consiglio a propria firma

Relazione istruttoria - Responsabile del Settore Finanze d.ssa Adele Ipomea

Premesso che:

- l'art. 1 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), ai commi 816 e seguenti dispone che a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituirà nel nostro Ente il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni;

- il comma 847 ha abrogato dal 1° gennaio 2021:

- i capi I e II del D.Lgs 507/93
- gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 446/97 che disciplinavano rispettivamente l'ICP, la TOSAP e il COSAP;
- ogni altra disposizione in contrasto con la normativa vigente di cui sopra

- al comma 821 ha previsto in capo agli Enti la disciplina dei nuovi canoni con regolamento da adottare da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000 in materia di potestà regolamentare sui tributi locali stabilita dall'art. 52 del D.Lgs 267/2000 individuandone in contenuto minimo;

Richiamato l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, nel quale è previsto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, .. nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato differito al 31 marzo 2021;

Considerato che:

- l'Ufficio ha predisposto l'allegato regolamento comunale sottoponendola al vaglio della Commissione Consiliare per l'elaborazione dello Statuto e dei Regolamenti comunali;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Si trasmette la presente all'Amministrazione Comunale per i provvedimenti conseguenziali.

LA RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
f.to d.ssa Adele Ipomea

Il Vice Sindaco

letta e fatta propria la relazione che precede;

propone

1. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
4. di rendere l'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

IL VICE SINDACO
f.to Sig. Francesco Cerrotta

Il Vice Sindaco propone di votare la proposta agli atti del Consiglio testé letta.

Alzano la mano in segno di assenso n. 12 Consiglieri su 12 presenti e 12 votanti.

Si approva all'unanimità

Il Vice Sindaco propone di votare la proposta agli atti del Consiglio testé letta.

Alzano la mano in segno di assenso n. 12 Consiglieri su 12 presenti e 12 votanti.

Si approva all'unanimità

Vista la proposta del Vice Sindaco sig. Francesco Cerrotta, avente ad oggetto: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Visto l'esito delle votazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- **di approvare** integralmente la proposta al n. 4 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
- **di dichiarare**, con separati voti unanimi, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Pareri

Comune di Anacapri

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 3**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma1 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **03/02/2021**

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Parere Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma1 e l'art.147 bis comma1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **03/02/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
CERROTTA FRANCESCO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dr. IPOMEA ADELE

Prot. N.

La suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 viene affissa all' Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 10/02/2021 al 25/02/2021.

Dalla residenza comunale, li 10/02/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dr. IPOMEA ADELE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:
dal 10/02/2021 al 25/02/2021.
- E' divenuta esecutiva il giorno: 22/02/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.L.vo n. 267 del 18.8.2000).

Dalla residenza comunale, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dr. IPOMEA ADELE



ORGANO DI REVISIONE

COMUNE DI ANACAPRI

Provincia di Napoli

COMUNE DI ANACAPRI
05.FEB.2021
N. 2059 ARCH

Verbale n. 12 del 05/02/2021

Parere in merito alla proposta di delibera Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

L'Organo di Revisione nella persona del Dr. Robert Thomas Wirth nominato con delibera del C.C. n.44 del 19/12/2018, ricevuta la proposta in oggetto,

Premesso che:

- l'art. 1 della legge n. 160/2019, ai commi 816 e seguenti ha disposto che a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituirà nel nostro Ente il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il comma 847, tra l'altro, ha abrogato dal primo gennaio 2021 gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 446/97 che disciplinavano l'ICP, la TOSAP e il COSAP;
- il comma 821 ha previsto in capo agli Enti la disciplina dei nuovi canoni con regolamento da adottare da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 267/2000 in materia di potestà regolamentare sui tributi locali statuita dall'art. 52 del D.Lgs 267/2000;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato prorogato al 31 marzo 2021;

Considerato che l'Ente in virtù di quanto detto ha provveduto a predisporre il regolamento comunale che consta di nn. 58 (cinquantotto) articoli;

Letto ed analizzato il contenuto del citato regolamento;

Appurato che il medesimo è conforme al dettato normativo;

esprime

parere favorevole per l'adozione del regolamento *de quo*.

L'Organo di Revisione
Dr. Robert Thomas Wirth

**COMUNE DI ANACAPRI
(Provincia di Napoli)**

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. __ del

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni.....

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni

Articolo 6 - Anticipata rimozione

Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10 – Presupposto del canone

Articolo 11 - Soggetto passivo.....

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....

Articolo 15 – Domanda.....

Articolo 16 - Istruttoria, rilascio autorizzazione revoca e cessazione

Articolo 17 – Pagamento del canone

Articolo 18 - Rimborsi e compensazioni.....

Articolo 19 - Accertamento

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 21 – Riduzioni

Articolo 22 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....

Articolo 29 - Riduzione del diritto

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

Articolo 31 - Pagamento del diritto

Articolo 32 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....

Articolo 33 – Disposizioni generali.....

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

Articolo 36 - Occupazioni abusive

Articolo 37 - Domanda di occupazione

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione

Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....

Articolo 40 - Durata dell’occupazione

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 44 - Rinnovo e voltura della concessione o autorizzazione	
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .	
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 49 - Occupazioni temporanee per vendite di beneficenza o raccolta fondi	
Articolo 50 - Soggetto passivo.....	
Articolo 51 - Agevolazioni	
Articolo 52 - Esenzioni	
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	
Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 56 - Rimborsi	
Articolo 57 - Sanzioni	
Articolo 58 - Attività di recupero.....	

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
5. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) Il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
 - d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
6. Nelle more dell'adozione del Piano Generale degli impianti pubblicitari si applicano le disposizioni del presente regolamento.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al canone.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate in:
 - a) Pubblicità ordinaria;
 - b) Pubblicità effettuata con proiezioni e veicoli;
 - c) Pubblicità varia.
4. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento ai commi 1, 3, 5, 6, 7, e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".
5. E' considerata pubblicità ordinaria agli effetti dell'applicazione del canone quella effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, fatta salva, in mancanza, l'applicazione dei diritti di affissione evasi e delle relative sanzioni.
6. Si intende pubblicità con proiezioni quella realizzata all'aperto o in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
7. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta in:
 - a) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere e di vetture di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".
8. La pubblicità varia comprende:
 - a) La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, di seguito definita pubblicità con striscioni;
 - b) La pubblicità effettuata nello spazio aereo del territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita

- pubblicità da aeromobili;
- c) La pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita pubblicità con palloni frenati;
 - d) La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito pubblicità in forme ambulanti;
 - e) La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili definita pubblicità fonica.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, sulle strade ed aree pubbliche del Comune ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione competente tra quelle ivi indicate (art. 53 citato, primo comma), previa presentazione della domanda corredata della relativa documentazione.
3. E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione".
4. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) Pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
 - b) Pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie.
5. In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente comma s'intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.
6. In tutti i casi in cui la posizione del manufatto comporti la manomissione di suolo o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.
7. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di natura urbanistica e paesistica, di estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza e quanto previsto dallo strumento dell'apparato distributivo.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno

adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è vietata.
2. E' fatto assoluto divieto di installazione di insegne luminose su tutto il territorio comunale, ad eccezione di quelle illuminate con luci a led nell'interno della stessa o con proiettori esterni con luce riflessa, a condizione che gli stessi non sporgano oltre il filo del fabbricato.
3. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, salvo quanto previsto all'art. 14 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.
4. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di culto e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti e conformi a quanto stabilito dallo strumento dell'apparato distributivo approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 16.03.2001.
5. E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche costruttive e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque intralciare la circolazione.
6. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati. E' consentita unicamente la distribuzione di volantini nelle cassette postali.
7. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
8. Le tabelle pubblicitarie amovibili poste nei pressi dei pubblici esercizi non possono avere superficie superiore a mq. 0,65 e un'altezza massima da terra di mt 1,30.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite

dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato un unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. L'insegna di esercizio contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi.
3. L'insegna deve essere realizzata in maiolica smaltata, lamiera laccata, ferro battuto dipinte a mano o realizzate a rilievo direttamente sull'intonaco del fabbricato. Insegne di tipo diverso devono essere approvate dalla giunta comunale, previo parere del Responsabile dell'Ufficio del paesaggio.
4. L'insegna deve essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
5. È fatto assoluto divieto di installazione di insegne luminose su tutto il territorio comunale, ad eccezione di quelle illuminate con luci a led nell'interno della stessa o con proiettori esterni con luce riflessa a condizione che gli stessi non sporgano oltre il filo del fabbricato. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
6. Sono da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Domanda

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 deve presentare la domanda in carta legale presso il competente ufficio comunale, utilizzando l'apposito modello in distribuzione presso l'Ufficio Tributi e scaricabile online.
2. Vanno allegati alla domanda:
 - a) il progetto di insegna o cartello in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto;
 - b) la descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti;
 - c) la documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
 - d) l'atto di assenso con firma autenticata del proprietario nel caso in cui l'insegna deve essere installata su proprietà privata;
 - e) La firma del progetto di tecnico abilitato iscritto all'albo dei geometri, ingegneri e architetti.
3. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia dello stesso.
4. La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato.
5. La domanda di voltura dovrà essere presentata utilizzando il modello in distribuzione presso l'Ufficio e Tributi e disponibile sul sito del Comune.
6. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova domanda e l'Ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
7. In assenza di variazioni l'autorizzazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 – Istruttoria, rilascio autorizzazione revoca e cessazione

1. L'istruttoria è di competenza dell'Ufficio Tributi.
Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, ne farà richiesta. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, la domanda verrà rigettata.
2. L'ufficio competente a completamento dell'istruttoria trasmette la pratica all'Ufficio Tecnico comunale per l'acquisizione del parere del Responsabile dell'Ufficio del Paesaggio che potrà eventualmente avvalersi della Commissione Locale del Paesaggio, che si deve esprimere entro i venti giorni successivi.

3. L'Ufficio competente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ovvero entro 10 giorni dal parere del Responsabile dell'Ufficio del Paesaggio, concede o nega l'autorizzazione e ne dà comunicazione al richiedente.
4. L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di centottanta giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione
5. L'autorizzazione temporanea prevede il periodo temporale per la quale viene rilasciata.
6. L'autorizzazione può essere revocata per:
 - a) Motivi di interesse pubblico;
 - b) La realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto;
 - c) Inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - d) Mancata corresponsione del canone;
 - e) qualora dalla verifica annuale risultasse non in regola nel pagamento dei tributi comunali, a causa di omessi/parziali versamenti e/o accertamenti non impugnati divenuti definitivi.
7. L'autorizzazione si considera cessata per rinuncia espressa del concessionario, e solo dopo la rimozione dell'impianto
8. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno solare.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 a richiesta del concessionario può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a diverso titolo. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Articolo 19 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione coattiva. Concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate comunali.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, con la sede legale fuori dal Comune;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

- b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.
La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) per un solo veicolo: le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sul veicolo utilizzato per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibito al trasporto per suo conto.
 - m) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale;
 - n) la pubblicità relativa a manifestazioni religiose;
 - o) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Anacapri;
 - p) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli di beneficenza.
 - q) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli di ingresso.
2. L'Amministrazione si riserva, con deliberazione di Giunta Comunale, di esentare dal pagamento la pubblicità effettuata per particolari esigenze e che non rientra nei casi precedenti.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti affissionistici approvato con deliberazione di G.C. n. 31 del 19/02/2004.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Anacapri costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione al protocollo comunale.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;
3. il Comune mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le richieste di affissione per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, con sede legale in un comune diverso;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Anacapri e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia

- scopo di lucro, aventi sede nel territorio del Comune di Anacapri;
- h) i manifesti relativi ad attività religiose;
 - i) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, da chiunque realizzate, patrocinate dal Comune di Anacapri;
 - j) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli di beneficenza.
 - k) gli annunci mortuari affissi direttamente dalle agenzie di pompe funebri

2. L'Amministrazione si riserva, con deliberazione di Giunta Comunale, di esentare dal pagamento la pubblicità effettuata per particolari esigenze e che non rientra nei casi precedenti.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al canone.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
 3. Ai possessori di immobili aderenti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza su gli altri richiedenti della medesima area.
 4. Ai possessori degli immobili adibiti ad attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pub e similari) è accordata, con preferenza sugli altri richiedenti, la concessione di aree pubbliche a condizione che le stesse siano frontali all'ingresso principale dell'immobile seppure non aderenti allo stesso.
 5. Nelle altre ipotesi di suoli non aderenti ad alcun esercizio commerciale, questi possono essere concessi solo per attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pub e similari). In tal caso l'Amministrazione, previa deliberazione di Giunta assume le proprie decisioni in merito all'opportunità di concedere il suddetto suolo ed è tenuta a portare a conoscenza a mezzo avviso pubblico l'intenzione di concedere il suddetto suolo, indicandone anche i criteri di assegnazione nel caso di più richiedenti nel rispetto dei principi di equità, fissando un termine per la presentazione delle istanze, solo da parte dei pubblici esercizi operanti nelle aree circostanti.
 6. In ordine agli esercizi pubblici, negli spazi pubblici non adiacenti l'esercizio non è consentito il posizionamento di espositori ed attrezzature (banchi frigo, banchi caldo, distributori automatici).
 7. Negli spazi pubblici in concessione adiacenti l'esercizio, purché sia oggetto di apposita istanza con fotorendering, sulla quale dovrà esprimere parere il responsabile dell'Ufficio del Paesaggio purché non sia di intralcio alla visuale pubblica ed alla circolazione e non crei dannoso impatto sull'ambiente, è consentito il posizionamento di un espositore amovibile di prodotti caldo/freddo, con le seguenti caratteristiche e dimensioni:
 - a) lunghezza 125 cm, altezza 125 cm;
 - b) assenza di scritte e messaggi pubblicitari;
 - c) eventuale presenza di immagini di siti locali decorati in modo uniforme ed omogeneo rispetto all'ambiente circostante.
- Negli spazi pubblici è altresì consentito, in casi eccezionali e comunque valutabili caso per caso dal competente responsabile dell'Ufficio del Paesaggio, il posizionamento di attrezzature di dimensioni anche diverse da quelle summenzionate, ma con le stesse caratteristiche estetiche, purché tale posizionamento, data la conformazione dello spazio pubblico concesso, non crei alcun impatto sull'ambiente circostante.
8. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di aree private, qualora esterne rispetto al perimetro del fabbricato.
 9. Nelle zone pedonali è vietato installare in prossimità degli esercizi commerciali distributori automatici di ogni sorta; nelle altre zone l'eventuale installazione deve essere previamente autorizzata dal Comune.
 10. Non è mai consentita l'installazione di apparecchi ex art. 100 del T.U.L.P.S. (videogiochi e slot machine).
 11. Al fine di contemperare le esigenze di viabilità e fruibilità del territorio con quelle di incremento dello sviluppo economico, per le occupazioni permanenti, in determinate zone di interesse storico e artistico, che saranno stabilite mediante deliberazione della Giunta Comunale, definite, l'uso del suolo può essere anche parzialmente limitato ad orari diurni o notturni, fermo restando il pagamento del canone integrale.
 12. Ai fini del presente regolamento, considerato che Anacapri è un Comune ad alta vocazione turistica ma intende anche garantire un adeguato livello di servizi all'utenza locale anche in periodi di bassa stagione, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub e similari), concessionari di suolo pubblico, possono effettuare la chiusura per un periodo non superiore a trenta giorni nell'arco dei

dodici mesi escluse le giornate di chiusura settimanale, salvo quanto sarà disposto da apposita Ordinanza di chiusura ed apertura dei pubblici esercizi.

13. Gli esercizi di cui al presente comma hanno l'obbligo di comunicare al Comune di Anacapri, entro il quindici ottobre di ogni anno, i giorni di chiusura prescelti.
14. In ogni caso l'esercente concessionario di suolo pubblico è tenuto alla pulizia del suolo occupato e degli spazi limitrofi.
15. L'Amministrazione comunale provvede a delimitare il suolo dato in concessione con striscia anche non continua lungo tutto il suo perimetro.
16. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 37.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Qualora l'inizio dell'occupazione abusiva non sia rilevabile da elementi certi, essa si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia municipale.
5. In caso di occupazione abusiva, l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione di una sanzione pari al doppio dell'indennità di cui al punto precedente.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale anche temporaneamente, aree in superficie, spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico deve rivolgere l'istanza in bollo al Comune, utilizzando l'apposito modello in distribuzione presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito del Comune.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. Vanno allegati alla domanda
 - a) La ricevuta di versamento relativa ai diritti per rimborso spese stampati, diritti di istruttoria e di sopralluogo, le cui tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale.
 - b) La documentazione tecnica in doppia copia (piantina del suolo, illustrazioni, disegni e/o fotorendering).
 - c) tutti i documenti e i dati ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria della domanda.
6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che l'istanza sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'istruttoria è di competenza dell'Ufficio Tributi.
2. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, ne farà richiesta.
3. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, la domanda verrà rigettata.
4. Le istanze sono trasmesse al Comando di Polizia Municipale che dovrà esprimere il proprio parere preventivo in merito. E' facoltà del responsabile del tributo avvalersi del parere del responsabile dell'Ufficio del Paesaggio.
5. L'autorizzazione all'occupazione del suolo con dehors, escluse le tende, è subordinato al parere favorevole espresso da:
 - a) Comando di Polizia Municipale in materia di viabilità;
 - b) Responsabile dell'ufficio del paesaggio per gli aspetti estetici e funzionali.
6. I dehors vanno autorizzati con le stesse modalità della concessione del suolo, anche se collocati su suolo privato.
7. Nell'istruttoria della domanda verrà particolarmente tenuto conto delle esigenze della circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani e programmi comunali. Per tale motivi l'autorizzazione o concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito come recinzioni, transenne o altre strutture del tipo di abbellimento estetico, ovvero delimitazione del suolo.
8. Sono comunque rigettate le richieste di occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che sia in contrasto con motivi di estetica e di decoro oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
9. Nel caso in cui l'istanza di concessione preveda opere ed interventi di tipo edilizio, l'ufficio competente trasmette la documentazione all'Ufficio Tecnico, ai fini del rilascio dell'atto amministrativo di propria competenza, la cui efficacia è subordinata al rilascio dell'autorizzazione o della concessione del suolo.
10. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
11. In base all'esito dell'istruttoria e in conformità al presente regolamento, il Funzionario rilascia o nega all'interessato l'autorizzazione o la concessione richiesta.

12. L'atto di autorizzazione o concessione disciplina gli obblighi e le attività del titolare, connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico, nonché la durata della concessione medesima.
13. Il provvedimento predisposto dall'ufficio competente contiene tutte le prescrizioni relative all'uso del suolo. Al provvedimento di autorizzazione o di concessione deve essere allegata la piantina o l'illustrazione o il disegno del suolo concesso.
14. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Qualora siano previsti interventi di tipo edilizio oppure altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni e, quindi, anche oltre il termine ordinario di cui sopra. Si applicano, comunque, le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
15. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dall'Ufficio Tecnico e/o dal Comando di P.M.;
 - c) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.
16. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
17. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
18. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
19. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.
20. In caso di diniego dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
21. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al

termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Durante l'eventuale esecuzione di lavori e durante il periodo di occupazione degli spazi ed aree pubbliche il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali su spazi ed aree pubbliche, se non autorizzati;
 - c) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati, predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a veicoli e persone per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
 - d) osservare quanto previsto dal vigente regolamento comunale di Polizia Municipale.
3. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
4. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.
5. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.
6. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma va in ogni caso preventivamente segnalata.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. La concessione è rilasciata di norma per la durata di nove anni, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 44, comma 4.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 - 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - 4. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - 5. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - 6. la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

- 1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
- 3. La concessione viene altresì revocata qualora dalla verifica annuale il concessionario risultasse non in regola nel pagamento dei tributi comunali, a causa di omessi/parziali versamenti e/o accertamenti non impugnati divenuti definitivi.

Articolo 44 - Rinnovo e voltura della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto.
- 3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
- 4. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante è obbligato alla presentazione della domanda di voltura non oltre 30 giorni dal trasferimento.
- 5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei tributi comunali del cedente.
- 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della domanda di voltura nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in categorie, definite in sede di adozione delle tariffe annuali.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore.
2. Per superfici inferiori al metro quadrato o lineare, il canone è commisurato a un metro.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di Euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a Euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e

di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

8. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato comunque alla tariffa giornaliera.

Articolo 49 -Occupazioni temporanee per vendite di beneficenza o raccolta fondi

1. Le Associazioni o Enti riconosciuti a livello nazionale hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo nei giorni fissati a livello nazionale per il relativo evento benefico.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'autorizzazione all'occupazione temporanea per vendite di beneficenza o raccolta fondi può essere rilasciata allo stesso soggetto (persona fisica, Associazione, Ente ecc.) per un massimo di due giorni consecutivi in ciascun anno solare.
3. E' consentito il rilascio di una sola autorizzazione per ciascun mese. Nel mese di dicembre è consentito il rilascio di un massimo di tre autorizzazioni, e due nel periodo pasquale, a distanza di almeno sette giorni l'una dall'altra.
4. Nel caso di più richieste per lo stesso mese, l'autorizzazione verrà rilasciata a colui che non ne ha usufruito nello stesso mese dell'anno precedente o, in subordine, a chi ha presentato prima la richiesta.
5. La domanda per le occupazioni di cui al comma 2 deve essere presentata in un arco temporale che va da 60 a 30 giorni prima dell'evento.
6. L'Amministrazione si riserva, con deliberazione di Giunta Comunale, di autorizzare eventuali ulteriori richieste per occupazioni di suolo pubblico oltre i limiti predetti.

Articolo 50 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51 - Agevolazioni

1. Per le occupazioni per ristrutturazioni edilizie con durata superiore ai quindici giorni, le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) del 30% dal sedicesimo giorno;
 - b) del 50% dal trentesimo giorno.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;

- c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.
4. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonchè da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità.
- h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- i) passi carrabili;
- j) vasche biologiche;
- k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale;
- m) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al servizio pubblico non di linea (taxi);
- n) le occupazioni di aree adibite a cantieri per i lavori pubblici;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- q) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore a sei ore, a partire dalla comunicazione, anche verbale o telefonica, al Comando di P.M.;
- r) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore, a partire dalla comunicazione, anche verbale o telefonica, al Comando di P.M.;
- s) tutte le altre occupazioni occasionali di durata non superiore alle sei ore, a partire dalla comunicazione, anche verbale o telefonica, al Comando di P.M.;

- t) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore, a partire dalla comunicazione, anche verbale o telefonica, al Comando di P.M.;
- u) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- v) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- w) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- x) le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- y) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- z) occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali;
- aa) manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- bb) le occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a tre giorni. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge 1213/1965 e ss. modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche. Tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione;
- cc) l'occupazione temporanea per vendite di beneficenza o raccolta fondi.

2. L'Amministrazione si riserva, con deliberazione di Giunta Comunale, di esentare dal pagamento del canone, le occupazioni di suolo pubblico per particolari esigenze.

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale il versamento del canone per le occupazioni temporanee può essere differito o sospeso per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali;
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 56 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del saggio legale.

Articolo 57 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva. Su richiesta del debitore che dichiara di essere in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 58 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.